

L'ESPERTO RISPONDE

QUESITI DI NATURA FISCALE E LEGALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONNESSE ALLA CONSULENZA FINANZIARIA: QUESTO MESE RISPONDE STEFANO LOCONTE, FONDATORE E MANAGING PARTNER DELLO STUDIO LOCONTE&PARTNERS DI MILANO

pagina a cura di **Roberta Mozzachiodi**

DOMANDA DI:



ANGELO TOTARO
SOLIDARIETÀ & FINANZA
MILANO

A partire dal 2011, con il D.l. 201/11 - cosiddetta 'Salva Italia' -, l'imposta di bollo ha subito una profonda revisione, estendendosi alla quasi totalità delle attività finanziarie e applicandosi in modo proporzionale al loro valore. Allo stato dell'arte è possibile definire semplificando l'attuale disciplina, anche alla luce delle successive variazioni intervenute, con particolare riferimento al risparmio gestito?

La disciplina dell'imposta di bollo, introdotta dal D.p.r. 642/72, ha subito nel tempo numerosi interventi normativi, talvolta significativi, che ne hanno radicalmente mutato l'assetto.

Inizialmente prevista in misura fissa annua, appannaggio esclusivo di talune tipologie di rapporto bancario (quali gli estratti del conto corrente e del deposito titoli), a partire dal 2011 tale imposta ha subito una sostanziale revisione.

Con il D.l. 98/2011, in prima battuta, era stata prevista l'applicazione dell'imposta alle comunicazioni inviate alla clientela nell'ambito dei rapporti di deposito di titoli, determinata in base a un sistema di tassazione

euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per le comunicazioni periodiche alla clientela riguardo prodotti finanziari detenuti in Italia - anche non soggetti a obbligo di deposito, nonché per i conti deposito a esclusione dei fondi pensione e sanitari -, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013),



progressiva per scaglioni di valore.

Con il successivo D.l. 201/2011, cosiddetto 'Salva Italia', di fine 2011, il bollo è stato esteso alla totalità delle attività finanziarie. In particolare, l'art. 19 del decreto in questione ha sostituito il comma 2 dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. 642/1972, introducendo un'imposta di bollo proporzionale avente a oggetto le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari anche non soggetti all'obbligo di deposito. Tra i prodotti finanziari citati rientrano, a titolo esemplificativo, gli strumenti di risparmio gestito (come i fondi comuni di investimento, sicav, fondi immobiliari, gestioni patrimoniali) le polizze vita di ramo III e V (unit o Index linked), a eccezione dei fondi pensione e sanitari, delle polizze vita di ramo I (le tradizionali rivalutabili) e delle forme individuali pensionistiche.

L'entità di applicazione dell'imposta differisce a seconda dei casi: per gli estratti conti inviati dalle banche ai clienti, nonché per estratti conto corrente postale, l'imposta è dovuta soltanto nel caso in cui la media delle giacenze sia superiore ai 5.000 euro durante l'arco di tutto l'anno. È pari a 34,2 euro per le persone fisiche e a 100



L'imposta di bollo è dovuta nella misura dello 0,2 % delle somme vincolate nell'anno, con un tetto massimo pari a 14.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nessun limite massimo, infatti, è previsto per le persone fisiche. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi con valore di rimborso pari o inferiore ai 5.000 euro.

L'imposta di bollo si applica, inoltre, in alcune circostanze, anche alle comunicazioni relative a prodotti finanziari detenuti all'estero da soggetti residenti in Italia. In breve, essa si applica in luogo dell'Ivafe (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) ai libretti di risparmio e ai conti correnti detenuti all'estero, in misura fissa di euro 34,20 ciascuno, fatta salva l'esenzione da imposizione per le giacenze con valore medio annuo non superiore a 5.000 euro. Alle altre attività finanziarie detenute all'estero si applica, invece, l'Ivafe.

Allo stato attuale, dunque, salvo rare eccezioni, gli strumenti finanziari relativi al risparmio gestito sono assoggettati a un'imposta del 2 per mille annuo, da calcolare sul valore dell'investimento al termine del periodo di rendicontazione o, in assenza di rendicontazione periodica, sul valore al 31 dicembre di ogni anno. I prodotti finanziari più comunemente colpiti da tale imposta rimangono i titoli di Stato.